Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Ferrara

REGOLAMENTO DEI DELEGATI DI ZONA

(Approvato nella seduta del Consiglio Direttivo del 23.06.98 di Prot. N. 936U3/98, rettificato con delibera del 07.09.04 di Prot. N. 609U10/04 e del 20.06.06 di Prot. N. 0521U04/06, modificato con Delibera di Prot. N. 10/0779U13 del 29.06.10, del 02.11.10 di Prot. N. 10/1224U21, del 10.06.14 di Prot. N. 14/0632U15, del 17/07/2026 di Prot. N. 26/1844U13 Delibera N. 55/13)

Articolo 1
(Principi e Finalità)

Il Delegato di Zona, è la figura che coordina e rappresenta gli iscritti del territorio assegnatogli e funge da diretto collegamento fra gli stessi e il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, di seguito per comodità chiamato Collegio; dovrà quindi garantire il continuo collegamento con la propria presenza, avendo necessariamente la sede dello studio e operando professionalmente con prevalenza nel territorio della Zona.

L'intero territorio Provinciale è suddivido in 6 Zone così composte:

ZONA N.	***COMUNI***
ZONA 1	CODIGORO - MESOLA – GORO - LAGOSANTO - FISCAGLIA
ZONA 2	COMACCHIO
ZONA 3	ARGENTA - PORTOMAGGIORE - OSTELLATO
ZONA 4	COPPARO - RIVA DEL PO - TRESIGNANA - IOLANDA DI SAVOIA
ZONA 5	FERRARA - VOGHIERA - MASI TORELLO
ZONA 6	POGGIO RENATICO - TERRE DEL RENO - VIGARANO MAINARDA - BONDENO - CENTO

Articolo 2
(Elezione)

L'elezione del Delegato di Zona deve avvenire per mezzo di votazione, tramite posta elettronica certificata PEC, sulle candidature pervenute al Collegio nelle forme come di seguito previste.
Le candidature dovranno essere manifestate formalmente, a seguito di invito scritto del Collegio, entro i termini previsti nello stesso.
I candidati dovranno autocertificare di essere in regola con gli adempimenti economici, procedurali, professionali e disciplinari previsti dal Collegio Provinciale e dalla Cassa Italiana Geometri.
Sarà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze; in caso di parità prevarrà l'anzianità di iscrizione all'Albo.
Il Consiglio del Collegio dovrà ratificare l'elezione del Delegato di Zona entro la prima seduta utile del Consiglio.

Articolo 3
(Nomina)

Nell'eventualità che non vi siano manifestazioni di candidature il Consiglio nominerà d'ufficio il Delegato di Zona scegliendo tra gli iscritti.

Articolo 4
(Delega e Rappresentanza)

Il Consiglio del Collegio potrà affidare al Delegato di Zona eletto/nominato delega rappresentativa, priva di qualsiasi potere decisionale autonomo, ma in forma consultiva con il Consiglio stesso.
Il Delegato potrà rappresentare, nel limite delle proprie competenze e deleghe conferite, il Collegio in riunioni, seminari e incontri fra Categorie Professionali e/o con Enti Pubblici, indette nella propria Zona o altre limitrofe; dovrà in seguito relazionare al Collegio quanto appreso, discusso e concordato, in tali sedi.

Articolo 5
(Durata)

La carica di Delegato di Zona avrà durata di anni quattro e comunque sarà corrispondente a quella del Consiglio che ne ha ratificato l'elezione o effettuato la nomina.
Permane in ogni caso la facoltà del Consiglio di sospendere dall'incarico conferito e/o sostituire il Delegato di Zona per motivi organizzativi o di diversa programmazione.

Articolo 6
(Convocazione e funzionamento)

Il Consiglio dovrà, almeno due volte l'anno, convocare tutti i Delegati di Zona allo scopo di informarli dell'attività svolta e delle iniziative intraprese dal Consiglio stesso, discutendo con i medesimi sulle scelte operate e/o da attivare. Sarà compito dei delegati convocati evidenziare eventuali problematiche emerse nella zona di competenza.